



## REGOLAMENTO D'USO DEL PALASPORT "BRUNO MACCHIA" di LIVORNO

### NORME COMPORTAMENTALI

(Art. 1 septies del D.L. 28/2003, convertito e modificato dalla Legge 88/2003)

---

Ai sensi del presente regolamento per impianto sportivo si intendono tutte le aree di pertinenza compresa l'area riservata esterna.

L'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di basket, sono regolati dal "regolamento d'uso"; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Si ricorda che:

- il titolo di accesso al palasport è personale e potrà essere ceduto a terzi solo con le modalità indicate dalla società e salvo limitazioni diverse dalle autorità competenti;
- per l'accesso al palasport è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli addetti alla sicurezza per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso e il possessore dello stesso;
- il titolo di accesso va conservato fino all'uscita del palasport;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla società che organizza l'evento;
- lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli addetti alla sicurezza e mezzo metal detector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di metalli illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli addetti alla sicurezza;
- la Pielle Livorno SSDARL non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nel palasport, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza e colpa.

All'interno dell'impianto sportivo e nell'area riservata esterna **È VIETATO:**

- esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- sostare in prossimità di passaggi uscite o ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo; arrampicarsi e/o scavalcare recinzioni, separatori e strutture del palasport;



- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- usare l'intimidazione, la coercizione, gli insulti o la provocazione, comunque porre in essere atti aggressivi od offensivi nei confronti di altre persone (spettatori, addetti alla sicurezza, personale di servizio e partecipanti all'evento sportivo);
- condurre attività commerciali o promozionali, fare mostra di materiale pubblicitario, raccogliere donazioni, se non preventivamente autorizzate dalla Pielle Livorno SSDARL;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;
- introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°;
- introdurre o detenere pietre, coltelli oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;
- introdurre apparecchi per la registrazione audio-video, cinepresa, telecamere, videocamere o macchine fotografiche se non specificamente autorizzati in via preventiva dalla Pielle Livorno SSDARL;
- introdurre animali di qualsiasi genere;
- esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;
- introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica;
- introdurre ed esporre striscioni, cartelli, standard orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della società sportiva; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi in quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
- introdurre tamburi e megafoni quali strumenti sonori ed acustici diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS su richiesta della società sportiva;
- organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal GOS su richiesta della società sportiva;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si rammenta che costituisce anche reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici.

Lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.